

**Circolare di aggiornamento n. 09 del 27 gennaio 2020**

## **AGENTI DI COMMERCIO FALLIMENTO O CONCORDATO DELLA MANDANTE**

**Il *fallimento od il concordato della casa mandante*, comporta sempre *l'onere di dover dimostrare al giudice fallimentare, il proprio diritto alle provvigioni ed alle eventuali indennità*, con la presentazione di corposa e probante documentazione.**

Nei rapporti di lunga durata – es. 10, 20, 30 anni - accade sovente che a causa di cambi del consulente o traslochi, le fatture e gli estratti conto provvigionali non si trovino più, ***perdendo prova documentale dei crediti***.

***Molti tribunali fallimentari escludono dal credito sia privilegiato che chirografario, quegli agenti che non dimostrino il diritto al proprio credito*** con la presentazione di idonea documentazione contabile (fatture e estratti conto provvigionali, registri Iva).

Esigete pertanto anche l'invio degli estratti conto provvigionali su carta intestata della casa mandante, l'obbligo di invio degli estratti e infatti previsto dagli Accordi Economici agli art. 6 comma 3 per il settore Commercio e art. 7 comma 3 per il settore Industria.

Festini Fabrizio

[f.festini@eusebiassociati.it](mailto:f.festini@eusebiassociati.it)